

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Stephanie Vigil

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Circolare

numero:	07i
del:	2020-01-13
autore:	Martina Malfertheiner Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti

Compensazione orizzontale di crediti d'imposta nei modelli F24

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020¹ introduce alcune novità in materia di compensazione orizzontale² dei crediti di imposta.

1 Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici (Entratel o fisconline) per le compensazioni orizzontali dei sostituti d'imposta e dei contribuenti non titolari di partita IVA

Con il decreto fiscale viene esteso l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo³:

- ai contribuenti non titolari di partita IVA;
- ai **sostituti d'imposta per i crediti maturati** in tale qualità (p.e. rimborsi da modelli 730, bonus Renzi⁴), indipendentemente dal possesso della partita IVA. La compensazione dei crediti identificati p.e dai codici 1627, 1628, 1631, 1632, 1655, 3796, 3797 deve avvenire tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate⁵.

La nuova disciplina⁶ si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli RED-DITI 2020 e IRAP 2020.

2 Crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui

Per effetto del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020⁷ è stato esteso l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui:

- alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;

1 Art. 3, comma 1, DL 26.10.2019 n. 124 convertito dalla legge 19.12.2019 n. 157

2 Per compensazioni orizzontali o esterne si intendono le compensazioni di crediti di determinate imposte, tramite modello F24, con debiti di una o più altre imposte, con ritenute o con contributi

3 Art. 3 comma 2 DL 124/2019 modifica l'art. 37, comma 49-bis, DL 223/2006

4 Art. 1 DL 66/2014

5 Risoluzione n. 110/E del 31.12.2019, allegato

6 Art. 3 comma 3, DL 124/2019

7 Art. 3, comma 1, DL 26.10.2019 n. 124 convertito dalla legge 19.12.2019 n. 157 modifica l'art. 17, comma 1, d.lgs. 241/97

- all'IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

- solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA⁸.

La nuova disciplina⁹ si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

3 Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici (Entratel o fisconline)¹⁰ per le compensazioni

Per poter effettuare compensazioni di imposte nel modello F24 tutti i soggetti¹¹ devono obbligatoriamente utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel oppure Fisconline)¹² **indipendentemente dal relativo importo** o dal fatto che la compensazione comporti un modello F24 con saldo zero.

Ciò riguarda

- il credito IVA (da dichiarazione annuale o da modello TR trimestrale);
- i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES, IRPEF) e le relative addizionali;
- le ritenute alla fonte;
- le imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- l'IRAP;
- i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
- i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta.

Questo significa che i contribuenti o sostituti d'imposta non possono più effettuare compensazioni nel mod. F24 attraverso il canale bancario "home banking".

I contribuenti o sostituti d'imposta che per il futuro intendono trasmettere autonomamente un mod. F24 contenente una compensazione, e che quindi non intendono avvalersi di un intermediario abilitato (per es. commercialista, consulente del lavoro ecc.), dovranno necessariamente disporre di un accesso ai servizi Entratel o Fisconline, che si ottiene attraverso la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora intendiate avvalervi del nostro Studio per l'invio dei mod. F24 contenenti compensazioni di crediti d'imposta, e ad oggi non ci avete ancora dato l'incarico, vi preghiamo di voler mettersi in contatto con il nostro studio. Noi chiediamo un compenso di euro 10,00 per ogni modello F24 inviato. Il modello F24 precompilato (dal quale emerge la compensazione del credito d'imposta) deve esserci consegnato almeno **5 giorni prima** del termine per l'invio telematico.

⁸ Art. 10 DL 78/2009

⁹ Art. 3 comma 3, DL 124/2019

¹⁰ Art. 37, comma 49-bis, DL 223/2006

¹¹ soggetti titolari di partita IVA, soggetti non titolari di partita IVA e sostituti d'imposta

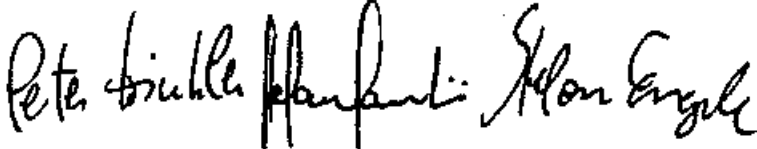
¹² Applicativi Software "F24 on line" e "F24 web". Per gli intermediari abilitati anche "F24 cumulativo".

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini". The signature is fluid and cursive, with the last name "Sandrini" being more prominent and stylized.